



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Circolare n. 163

**Al Personale Docente
Albo e Sito Web**

E p.c. al D.S.G.A.

OGGETTO: chiarimenti relativi alla possibilità di imputare a titolo di malattia, oltre l'assenza per visita medica, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, anche i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località ove sottoporsi agli stessi.

Si precisa che l'art. 33 del nuovo CCNL 2018 disciplina esclusivamente per il Personale ATA le assenze per l'effettuazione di visite specialistiche, mentre per il Personale Docente rimane in vigore la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 nell'interpretazione post Sentenza del TAR Lazio 5714/2015 (quindi imputazione, a scelta del dipendente, dell'assenza alla malattia o ad altri istituti contrattuali quali ferie, permessi brevi o permessi per motivi personali).

La scelta dell'istituto cui ricorrere per giustificare l'assenza è del dipendente.

Se il dipendente richiede che l'assenza venga ricondotta a malattia è sufficiente presentare l'attestazione della struttura o dello specialista (anche se privati) presso cui ha effettuato la visita o l'accertamento con i seguenti dati:

1. Denominazione della struttura;
2. Luogo, data e indirizzo della struttura
3. Orario inizio e fine visita.

Si evidenzia inoltre che qualora nella stessa giornata dovessero essere effettuate più prestazioni specialistiche le relative attestazione dovranno coincidere con il numero di prestazioni effettuate. Si coglie l'occasione per ribadire l'obbligo, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 di compilare la modulistica relativa alla richiesta di permessi anche nella parte riguardante la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Visita che richiede giorni di viaggio

L'ARAN, con Orientamento Applicativo 26 settembre 2017 M_263, ha precisato che i **giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa.**

Pertanto, il dipendente, per i suddetti giorni di viaggio, dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro (permessi per motivi personali, ferie, ecc..).

Di seguito si riporta il testo integrale dell' Orientamento applicativo Aran:

“”Orientamento Applicativo 26 settembre 2017 M_263

È possibile imputare a titolo di malattia, oltre l'assenza per visita medica, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, anche i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località ove sottoporsi agli stessi?

Attualmente, nelle more della rivisitazione contrattuale della materia, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotte esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni.

La norma, che ha inteso riconoscere le finalità della cura e prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori, prevede che le suddette assenze siano giustificate mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che abbiano svolto la visita o la prestazione.

Tale attestazione ha la finalità di fornire la giustificazione medica per i giorni di assenza del dipendente dal lavoro.

Considerato che tali assenze, imputabili alla malattia e certificate nel modo anzidetto, sono esclusivamente preordinate alla effettuazione delle suddette terapie o accertamenti diagnostici, si ritiene che i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa.

Pertanto, il dipendente, per i suddetti giorni di viaggio, dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro.

Collegamento al sito ARAN

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3219-ministeri-assenze-per-malattia/8550m263orientamentiapplicativi.html?fbclid=IwAR3maQTzcyDRtiJlrhXMn5sHVgS1Mul3wRq90MrNtU80XlvZ2a-A0nO_bns

Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93